

XII. Bancherii scripta: non possunt navigare, nee extra mittere per terram vel per mare aliquas merces vel denarios, nisi pro quanto fecerint impraestito et de medietate plus. - 1403. Die 21 Novembris in consilio Rogatorum.

Or come provvidero essi al guajo? Ordinando che « i banchieri di scritta non potessero per sè o per mezzo d' altri in qualsiasi modo, guisa o forma , o per qualsiasi altra via, che dire od immaginare si voglia, navigare o mandar fuori per terra o per mare merci, denari o beni qualunque oltre ad una volta e mezzo i capitali da essi collocati in rendita dello Stato », ossia, come dicevano, imprestiti. La Repubblica di Venezia anticipò adunque di cinque secoli nella via seguita dagli Stati Uniti colla legislazione delle Banche Nazionali e col sistema della cauzione in rendita, ed incorse già in allora nel biasimo, che a questi oggi meritamente si muove.

- Elia Lattes, giurista, storico, archeologo

XLII. Di eriger un banco publico, trattato in Senato et deliberato di sì, adi 28 di Dicembre 1584. Orazioni del Senatore Tommaso Contarini.

...bisogna devenir à questa resolution di eriger un banco publico, che faccia quei boni effetti, che nascevan da un banco privato, et di maggiori ancora, et insieme impedisca quei mali, et tronchi la radice di quei disordini, i quali necessariame(n)te acco(m)pagnan un banco di particolari. Quando sarà ap(er)to un banco publico, saran spala(n)cade le porte, et spianade le strade a tutte le merca(n)tie, a tutti i traffichi, che si posson essercitar in questa città, venendo cadaun volentieri et co(n) facilità grande a trattar, a gittar scrittura, à far pagamenti sotto la fede publica. [...] Però stando vigilanti à no(n) si laisar fuger quel bon, et quel com(m)odo , che havemo, si deve eriger un banco publico, che sarà il fondame(n)to dell' opulentia di questa città, et della grandezza di questa Rep(ublica). [...] La revolution d(e)l tempo, l'opportunità d(e)l'occasione, la multiplicità de i casi occorrenti, l' urge(n)tia del bisogno, scoprono (244b) d(e)lle provision , fan nascer de i pensieri ne i homeni, che p(er) ava(n)ti senza tali accide(n)ti no(n) haveriano havuto luogo nei lor animi.

A noi basti per ora l'aver provato, che anche nella materia delle banche, la libertà è antica e la servitù recente, e che questa , anziché dalla perversità usurpatrice dei Governi e dei Principi, provenne dalla condiscendente fiacchezza dei popoli, divenuti per propria colpa inabili a comandare e degni appena di commodamente obediare.

Di che discende, il ripetiamo, che anche in materia di banche, allorquando si voglia da un popolo ricovrare quella libertà ch' era sua e per ignavia perdetta, non avrà esso mestieri propriamente nè di plateali declamazioni, nè di leghe , nè di rivoluzioni, nè di statuti, nè di leggi: ei sarà libero, veramente libero, anche in materia di banche, appena il voglia; ma solo allora il vorrà, ossia solo allora potrà veramente volerlo, che siane divenuto, col lungo esercizio della virtù suprema, il lavoro, veramente degno.

Noi concludiamo adunque, come abbiamo cominciato: anche in materia di banche, libero è chi vuole e merita esser libero , come dimostrano pe' tempi da noi lontani l' esempio di Venezia, pei presenti quello della veneranda Inghilterra; a Venezia la libertà delle banche nacque spontanea e durò tre secoli, sinchè l'abuso l'uccise: in Inghilterra, d' accanto al fatale privilegio della Banca di Londra, cento e cento joint-stock vivono e fioriscono, protestando e lottando con mirabile perseveranza contro il colosso, che minaccia indarno schiacciarle.

LA LIBERTÀ DELLE BANCHE A VENEZIA DAL SECOLO XIII AL XVII, Milano, 1869

Il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta,

PREMESSO CHE:

con Deliberazione n. 1/2015 art. 2 terzo alinea la Repubblica Veneta riconosce, in particolare, il diritto dell'individuo di godere dei frutti delle proprie attività e conseguentemente di poterli possedere (principio di proprietà privata) ed accantonare in previsione di un successivo sfruttamento a sua discrezione;

con l'art. 5 la citata Deliberazione fa proprie e promuove le norme del diritto internazionale e più in generale i diritti dell'uomo sanciti dall'ONU

con l'art 22 la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI sancisce che ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale;

il risparmio non solo connota un sistema economico ma garantisce il realizzarsi di quei diritti economici e sociali attraverso i quali è assicurata la dignità della persona;

il risparmio è cosa integrante al lavoro ed è strettamente legato alla proprietà;

le disfunzioni del sistema bancario-finanziario possono compromettere la stabilità e il benessere di singoli e famiglie, nonché compromettere la vita stessa delle imprese;

negli ultimi tempi si è acceso un dibattito a livello mondiale sulla necessità di riformare questo sistema, al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e credito relative all'economia reale, differenziandole da quelle legate all'investimento e alla speculazione;

la separazione bancaria è uno degli strumenti che può impedire sul nascere quelle distonie e pratiche scorrette che anche i Veneti hanno avuto modo di sperimentare, sulla loro pelle, pagandole a caro prezzo;

la soluzione adottata nei Paesi finanziariamente sviluppati è stata l'istituzione di organi di controllo come fulcro di un modello regolativo, ovvero l'introduzione di sistemi di autoregolamentazione ma ciò, com'è noto, non ha evitato le crisi finanziarie che si sono succedute nel tempo;

la nuova normativa europea ha dovuto, per dare « stabilità del sistema », prevedere il ricorso al cosiddetto meccanismo di bail-in ossia l'autosalvataggio da parte dell'istituto in crisi, anche attraverso il prelievo forzoso, in evidente antitesi alla protezione del risparmio;

l'industria bancaria, sia medioevale che neocapitalista, si fonda sulla fiducia ossia si confida sul fatto che qualcuno o qualcosa tuteli con tutti gli strumenti a disposizione la consistenza e la disponibilità del risparmio;

IMPEGNA IL GOVERNO

- ad avviare una indagine conoscitiva sul sistema bancario con particolare riferimento alle migliori prassi di vigilanza, prevenzione e gestione delle crisi bancarie;
- ad istituire un tavolo tecnico di consultazione con "esperti del settore" e la costituzione di "working groups" con il compito di:
 - definire e codificare una procedura per individuare, limitare e controllare i rischi relativi all'esercizio dell'attività bancaria;
 - predisporre un piano di trattamento dei rischi comprensivo di prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione e trasferimento dei rischi;
 - definire misure di protezione, risanamento e risoluzione di crisi sistemiche o di dissesto di singoli enti.
- a dare avvio - nel momento del pieno esercizio dell'indipendenza - ad una commissione di inchiesta che individui i soggetti responsabili che in data successiva al 21 marzo 2014 abbiano causato con atti od omissioni, direttamente o indirettamente, dissesto bancario, insolvenza o grave danno agli azionisti, creditori o depositanti delle banche con sede nel territorio veneto, al fine di perseguirli ed ottenere per i danneggiati un equo indennizzo. Qualora il soggetto responsabile sia individuato in una persona giuridica e tale soggetto sia incapiente, i soci e amministratori saranno tenuti in solido al pagamento degli indennizzi. Il decesso del soggetto responsabile non estinguerà il debito e i coeredi dovranno contribuire tra loro al pagamento degli indennizzi in proporzione delle loro quote ereditarie.